

Civile Ord. Sez. L Num. 26197 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: MIMMO GIOVANNI
Data pubblicazione: 04/10/2026

Oggetto

**Accertamento
rapporto di
lavoro soci di
cooperativa**

R.G.N. 28714/2021

Cron.

Rep.

Ud 17/09/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 28714-2021 proposto da:

EDILSIMA COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO
ANTONINI, PAOLO BORRI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,
ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 226/2021 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 01/09/2021 R.G.N. 108/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/09/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla società Edilsima coop a r.l. avverso il verbale di accertamento con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento della somma di € 229.992,66 per contributi omessi, oltre ad € 14.436,30 per somme aggiuntive, riferiti a soci lavoratori della cooperativa iscritti nella gestione speciale artigiani.

2.- La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dall'INPS affermando che nella fattispecie si doveva escludere che la società potesse essere qualificata quale cooperativa tra artigiani, non avendo nessuno dei soci la qualità di imprenditore artigiano.

Qualificata, allora, la società come cooperativa di lavoro, ha ritenuto che i soci lavoratori, prestando la loro opera manuale nell'esecuzione di lavori commissionati alla cooperativa e con mezzi e materiali di questa e percependo mensilmente una somma compresa tra i 1.500 e i 2.000 euro, dovessero essere ritenuti subordinati.

3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società cooperativa Edilsima formulando due motivi di ricorso.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 1-4 della legge n. 142 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per errata individuazione dei requisiti per la costituzione di un rapporto di lavoro in forma autonoma, con riferimento, in particolare, all'esistenza o meno della qualifica, in capo al socio, di imprenditore artigiano.

2.- La censura deve essere dichiarata inammissibile.

Si deve premettere che nel ricorso per cassazione la società cooperativa non contesta la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso la qualificazione quale cooperativa tra artigiani, convenendo con la ricostruzione operata dalla Corte di appello circa la qualificazione quale cooperativa di lavoro.

La Corte di appello, infatti, si è correttamente attenuta al principio espresso da questa Corte secondo cui è "artigiano" soltanto il titolare dell'impresa artigiana e nessuna norma estende la qualifica di artigiano anche ai soci di una cooperativa artigiana, sicché deve escludersi che tali soci, ove non siano titolari di autonoma impresa artigiana, possano ottenere, solo in quanto soci, l'iscrizione all'albo degli artigiani (Cass. n. 15073/2008).

3.- Fatta tale premessa, si deve evidenziare che la censura muove dal presupposto che la Corte di appello abbia ritenuto sussistenti rapporti di lavoro subordinato tra i soci lavoratori e la cooperativa, sull'unico presupposto dell'esclusione, in capo ai soci, della qualità di imprenditore artigiano "ipotizzando che il regime contributivo dei lavoratori autonomi fosse esclusivamente quello collegato alla qualità di imprenditore artigiano e non anche a quello di prestatore d'opera autonomo" (vedi ricorso, pag. 7).

Tuttavia, tale sviluppo argomentativo non si rinviene nella sentenza impugnata, posto che la Corte di appello di Firenze ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa e i soci lavoratori sulla base di uno specifico accertamento positivo, fondato su taluni indici sintomatici, che ha portato il collegio a ritenere la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

4.- Sotto tale profilo la Corte di appello si è attenuta al principio secondo cui "Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro

svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio" (Cass. n. 10995/2025).

5.- Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2096 e 2222 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per errata individuazione dei criteri generali e astratti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

6.- Giova richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui "Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il *nomen iuris* attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 29973/2022).

Come ribadito nell'ordinanza sopra citata il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare lettere dall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.

7.- La valutazione della sussistenza degli indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).

8.- Nella fattispecie, non può essere condiviso l'assunto che nel caso in esame difetti l'accertamento in concreto del vincolo di subordinazione. Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata e, dopo aver vagliato gli elementi istruttori raccolti, i giudici del gravame sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettative dell'odierna ricorrente, qualificando i rapporti di lavoro in esame come subordinati.

9.- Alla Corte d'appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall'art. 2094 c.c.: in linea con i principi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agli indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In tale disamina, la Corte d'appello ha analizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può

legittimamente evincere l'eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit.): l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'impresa, tanto che i soci prestavano attività lavorativa esclusivamente in favore della cooperativa; la circostanza che mezzi e strumenti di lavoro impiegati dai soci lavoratori fossero della cooperativa; era la cooperativa ad acquisire i lavori che poi attribuiva ai singoli associati sulla base delle loro rispettive competenze; il godimento da parte dei soci lavoratori di una somma mensile compresa tra 1.500 e 2.000 euro.

10.- Questa Corte ha rimarcato che la qualificazione in termini di subordinazione fondata sull'esistenza di elementi sintomatici costituisce «un'opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951).

Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non avvalorano gli *errores in iudicando* denunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revisione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. Tali doglianze non disvelano alcuna deviazione dal modello tratteggiato dalla legge, ma ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del 2022 e n. 29973 del 2022, cit.) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit.).

11.- Ne consegue l'infondatezza della censura.

12.- Conclusivamente il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese non avendo l'INPS svolto difese.

In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per

la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 17 settembre 2026

La Presidente
Irene Tricomi